

Al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Palermo
Chiar.mo Prof. Armando Plaia

OGGETTO: Relazione sull'attività di ricerca svolta dalla prof.ssa Enzamaría Tramontana (S.S.D. IUS/13) nel periodo dal 01.03.2024 al 31.8.2024 durante il congedo straordinario per motivi di studio e di ricerca di cui all'art. 8 della legge 349/58, da presentarsi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sulla concessione ai docenti, agli assistenti e ai ricercatori universitari dell'autorizzazione a dedicarsi a esclusiva attività di ricerca scientifica, approvato con D.R. n. 5375 del 21.11.2022.

Il semestre di congedo recentemente conclusosi è stato dedicato allo svolgimento di una ricerca sul tema degli aspetti temporali del diritto di legittima difesa nel diritto internazionale. La ricerca intende costituire la base per una monografia di prossima pubblicazione, redatta in inglese, su tale argomento.

La ricerca proposta si concentra su uno degli aspetti più cruciali - e tuttavia non adeguatamente affrontati dalla dottrina internazionalista - del diritto di legittima difesa: la sua tempistica. Quando inizia il diritto di legittima difesa? È necessaria una prossimità temporale tra l'attacco armato che giustifica il ricorso alla legittima difesa, ai sensi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, e la risposta ad esso? Quando termina l'esercizio del diritto di legittima difesa?

La ricerca si divide in tre parti principali. La prima parte si concentra sulla questione se debba essersi verificato un vero e proprio attacco armato prima di poter reagire in legittima difesa o se, invece, il diritto internazionale consenta a uno Stato di reagire a una minaccia imminente o futura di attacco armato. Al riguardo, si è recentemente registrata la tendenza, tanto nella prassi quanto nella dottrina, ad accettare la liceità di una reazione armata a fronte di un attacco imminente contro uno Stato. La nozione di "imminenza", tuttavia, è lungi dall'essere interpretata in modo unanime: essa è talvolta connessa alla presenza della minaccia immediata di un attacco armato, identificata sulla base di informazioni certe, dettagliate e precise, talaltra a una valutazione contestuale, in base alla quale la legittima difesa può essere esercitata in assenza di altre ragionevoli opportunità per lo Stato vittima di difendersi da un attacco armato imminente.

La seconda parte della ricerca si occupa del requisito dell'immediatezza, cioè del rapporto temporale tra l'attacco armato e la risposta ad esso. Gli obiettivi dell'indagine sono, in primo luogo, spiegare perché l'immediatezza ha una posizione autonoma nel diritto internazionale e, in particolare, in cosa si differenzia rispetto ai requisiti di necessità e proporzionalità della legittima difesa. In secondo luogo, definire esattamente in cosa consiste l'immediatezza nell'attuale regolamentazione dell'uso della forza a scopo difensivo. A questo proposito, si possono distinguere

due contrapposte posizioni. La prima è che lo Stato attaccato perderebbe il diritto di difendersi qualora la sua reazione non avesse inizio in stretta prossimità temporale rispetto all'inizio dell'attacco armato. La seconda, al contrario, è che possa trascorrere un certo periodo di tempo - ad esempio per ragioni logistiche, geo-grafiche o politiche - prima che lo Stato vittima mobiliti e schierì le proprie forze armate per difendersi.

Infine, la terza parte della ricerca si concentra sulla cessazione dell'esercizio del diritto di legittima difesa. A questo proposito, emergono due questioni principali. Da un lato, vi è il requisito convenzionale, stabilito nella parte finale dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, secondo cui le misure di autodifesa possono essere adottate solo "fino a quando il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale". Gli studiosi hanno dato risposte diverse sul se e in che misura l'autodifesa sia lecita una volta che il Consiglio di sicurezza sia intervenuto in relazione a una determinata situazione: che tipo di misure si intendono per "misure necessarie", ai sensi dell'articolo 51? Quando si può dire che sono state prese misure necessarie per "sostituire" il diritto di autodifesa? È sufficiente l'adozione di misure oppure è necessaria una dimostrazione della loro efficacia nel porre fine al diritto di legittima difesa della vittima? E chi è competente a decidere se sono state prese "misure necessarie" per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale? Dall'altro lato, il diritto consuetudinario stabilisce che le risposte difensive sono lecite fintantoché l'attacco armato a cui si sta rispondendo non sia cessato. Il problema, in questo caso, sta nell'individuare il c.d. punto di "risoluzione adeguata": lo Stato vittima deve limitarsi a ottenere il ritorno allo status quo ante bellum o può legittimamente agire per garantire la sua sicurezza, neutralizzando la capacità del nemico di porre in essere ulteriori attacchi? In quest'ultimo caso, come si dovrebbe determinare l'esistenza di una minaccia continua di attacchi armati?

Il semestre di congedo è stato dedicato a un'ampia disamina della dottrina in materia di disciplina internazionale dell'uso della forza, diritto di legittima difesa, e sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite; a un'attenta sistematizzazione della prassi internazionale rilevante, attraverso lo studio dei numerosissimi casi nei quali, in particolare nel corso degli ultimi decenni, è stato invocato il diritto di legittima difesa; alla definizione di un indice ragionato di una monografia sui temi descritti, in lingua inglese; nonché alla redazione di due capitoli della medesima (uno dei quali, costituirà a breve oggetto di una pubblicazione minore su rivista scientifica).

Palermo, 20.09.2024

Enzamaría Tramontana